

D.50.13.1.12 *Ulpianus libro octavo de omnibus tribunalibus*

*Si cui cautum est honorarium vel si quis de lite pactus est, videamus, an petere possit. Et quidem de pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et divo patre eius: "Litis causa malo more pecuniam tibi promissam ipse quoque profiteris. Sed hoc ita ius [] est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur. Si vero post causam actam cauta est honoraria summa, peti poterit usque ad probabilem quantitatem, etsi nomine palmarii cautum sit: sic tamen, ut computetur id quod datum est cum eo quod debetur neutrumque compositum licitam quantitatem excedat." Licita autem quantitas intellegitur pro singulis causis usque ad centum [centrum] aureos.*

Traduzione:

Se un onorario è stato concordato con un avvocato, o se qualcuno ha fatto un contratto con lui, in riferimento alla conduzione di una causa, vediamo se può esigerlo. E, in effetti, quanto segue è stato affermato dal nostro Imperatore e dal suo Padre Divino in riferimento ad accordi di questo tipo, vale a dire: "È l'osservanza di una cattiva consuetudine quando si esige dal proprio cliente la promessa del pagamento di denaro per la conduzione della sua causa. È la legge che se, mentre la causa è pendente, viene fatto un accordo per un futuro compenso sarà nullo; ma se viene fatto dopo che la causa è stata giudicata, la somma promessa come onorario può essere riscossa fino ad un importo ragionevole, anche se l'accordo è stato fatto con riferimento a ciò che potrebbe essere recuperato, a condizione che ciò che è stato pagato sia conteggiato con ciò che è dovuto, e l'intero importo non superi l'onorario legale". L'onorario adeguato è inteso come non più di cento aurei in ogni caso.